

rideterminazione del rapporto di dare-avere tra le parti, non avendo la predetta detta BANCA ottemperato all'ordine di esibizione dei contratti e dei relativi estratti conto, inerenti ai citati rapporti intrattenuti dall'attore con la stessa (ordine emesso con ordinanza del 29.11-01.12.2004) e non essendo presente in atti documentazione sufficiente, ed in particolare ai fini della chiesta C.T.U. al riguardo.

In proposito, è bene sottolineare che legittimamente è stata ordinata all'Istituto di credito l'esibizione di detta documentazione, indispensabile ai fini della decisione; né in senso contrario può deporre la circostanza che si tratti di estratti conto già portati nel corso del rapporto a conoscenza di parte attrice, poiché le scritture contabili delle banche, assolvendo anche ad un onere di garanzia di corretto esercizio della funzione loro affidata, non sono tenute unicamente nell'interesse delle medesime, ma pure nell'interesse dei clienti in ossequio all'obbligo di trasparenza su di esse gravante, che anzi è tale da rendere prevalente sugli interessi degli istituti di credito l'interesse della parte che dette scritture contabili richieda (Trib. Reggio Calabria n. 499/11).

Del resto, che la mera circostanza dell'avvenuta conoscenza di un atto non sia elemento idoneo a sottrarre le parti dai propri oneri di collaborazione processuale lo dimostra proprio la disciplina dell'art. 210 c.p.c., posto che nessun ulteriore presupposto il codice impone per farsi luogo all'esibizione, "se non quelli dell'indispensabilità del documento in rapporto alla prova da fornire e della certezza della sua esistenza in possesso dalla parte cui l'ordine di esibizione debba rivolgersi" (così Cass. n. 2760/1996).

Ora, non può ad ogni modo sottacersi che, poiché l'ordine di esibizione di documenti "non è suscettibile di esecuzione coattiva, né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del c.p.p. circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né ad iniziativa della parte

interessata" (Cass. n. 18833/2003), non può nella specie che prendersi atto della limitazione derivata al vaglio oggetto di domanda.

Ed invero, ai sensi dell'art. 198, comma 2 c.p.c., dettato proprio in materia di consulenza contabile, la facoltà attribuita al C.T.U. di esaminare anche documenti e registri non (ritualmente) prodotti in causa può essere esercitata solo previo consenso di tutte le parti.

In particolare, il C.T.U. non può estendere la sua attività sino alla ricerca ed all'esame di documenti non acquisiti al processo, tranne che l'esistenza di questi risulti sulla base di elementi forniti dalle parti o desumibili dall'indagine tecnica (Cass. n. 877/1982) dovendosi conciliare i poteri del consulente con il principio dispositivo e con il regime delle preclusioni che caratterizza oggi il processo civile.

In definitiva, alla luce delle argomentazioni che precedono, le domande attrici, avanzate nei confronti di BANCA S.p.A. per l'accertamento della nullità delle clausole contenute nei contratti di conto corrente nn. 52/520/67, 59/0002 e 51/5446 e di condanna della detta Banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse vanno rigettate per difetto di prova.

4. Vanno ora esaminate le domande avanzate da parte attrice nei confronti di BANCA in relazione al rapporto di conto corrente n. 52/454/01.